



COMUNE DI PACHINO

Provincia di Siracusa

SETTORE XI - ENTRATE

AVVISO SULL'APPLICAZIONE DELL'IMU PER I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E)

Si avvisano i cittadini pachinesi, residenti all'estero che, in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l'art. 9-bis il quale ha **eliminato, per l'anno 2014**, l'assimilazione della abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti alle prime case.

Pertanto il secondo interlinea del comma 8 dell'articolo 10 a voce **"Unità immobiliare adibita ad abitazione principale"** del Regolamento IMU di Pachino, approvato dal Consiglio Comunale con delibera consiliare n. 26 dell'11/06/2012, esecutiva, il quale prevedeva che "l'unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune di Pachino, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE, a condizione che non risulti locata" veniva assimilata alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa ai fini dell'esenzione dall'imposta non può più trovare applicazione in virtù della normativa nazionale sopravvenuta e i cittadini italiani non residenti sono tenuti al pagamento dell'IMU come seconde case.

Questa Amministrazione, molto vicina ai problemi dei propri cittadini residenti all'estero, proprietari di immobili in Italia, con proprio regolamento IUC 2014, approvato di recente dal Consiglio Comunale con delibera n. 33 del 09/09/2014 ha introdotto, per siffatta tipologia, **"una agevolazione"**, e precisamente con l'art. 28 che così recita:

"Per il solo anno 2014, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano residente all'Estero (AIRE), a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso gratuito e pertinenze, l'imposta verrà calcolata con l'aliquota minima deliberata dal Comune, oltre alla detrazione di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno, fino alla concorrenza del suo ammontare. Se l'unità immobiliare è di proprietà più soggetti passivi, la detrazione spetta in maniera proporzionalmente alla quota di proprietà per i soli cittadini AIRE.

In sostanza i residenti all'estero, iscritti AIRE, devono pagare l'IMU per l'abitazione principale possedute sul territorio comunale di PACHINO applicando l'aliquota del 4,00 x mille e la detrazione di €. 200,00 a condizione che sia una ed una sola posseduta in Italia, non locata o data in comodato d'uso gratuito.

A partire dall'anno **2015** è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già **pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.».

I versamenti devono essere effettuati solo ed esclusivamente con Mod. F24, reperibile presso Banche od Uffici Postali o Centri fiscali autorizzati, indicando:

CODICI TRIBUTO F24 - IMU

3912 - IMU per abitazione principale

3918 - IMU per altri fabbricati diversi dalla prima casa

CODICE COMUNE: G211

D.L. 28-3-2014 n. 47 (stralcio)

Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2014, n. 73, convertito con Legge 80 del 23 maggio 2014 in G.U. n. 121 del 27 maggio 2014)

Art. 9-bis IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero **(In vigore dal 28 maggio 2014)**

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» **sono soppresse** e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno **2015** è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.».
2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Pachino, 15/09/2014

IL RESPONSABILE SETTORE XI
Geom. Elio Maiore

IL SINDACO
dott. Roberto Bruno